

Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi

del 3 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 della legge del 19 dicembre 2008² sul trasferimento del traffico merci;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007³,

decreta:

Art. 1

¹ Per le misure di promovimento destinate al conseguimento degli obiettivi della legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci sotto forma di indennità di esercizio per il traffico combinato è stanziato un limite di spesa di 1600 milioni di franchi per gli anni 2011–2018.

² I contributi d'investimento per i terminali nel quadro di programmi pluriennali e per i binari di raccordo poggiano su basi finanziarie proprie e non sono oggetto del presente limite di spesa.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 3 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 17 settembre 2008

Il presidente: André Bugnon
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 RS 101
2 RS 740.1; RU 2009 5949
3 FF 2007 3997

Limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia
attraverso le Alpi. DF
